

ACCORDO

UFFICIO DEL GARANTE

PROT. N. 1110 DEL 29/06/2017

tra

**1) Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della
Regione Calabria**



2) L'Ordine degli Psicologi della Calabria



3) La Società Scientifica Form – AUPI



PER

***LA PREVENZIONE A SCUOLA
DELLO STRESS LAVORO CORRELATO (SLC)***

Premesso che:

- l'ambiente scolastico è insieme a quello familiare il principale contesto di sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del Minore;
- di fronte ai recenti episodi di cronaca relativi a *“maltrattamenti di Minori alunni”* da parte dei docenti, si rende necessario arginare un fenomeno che è divenuto intollerabile per la coscienza sociale;
- il tema della *“sicurezza delle scuole”* è particolarmente delicato oltre che ad essere estremamente importante in quanto *“studiare in un ambiente confortevole, igienico e sicuro”* è un diritto dello studente (*“Carta dei Servizi Scolastici”* – titolo 3° alla quale fa riferimento il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995 (pubblicato in G.U. n. 138 del 15.06.1995);
- il lavoro dell'insegnante è un lavoro di relazione con il prossimo (bambini e adolescenti) tra i più delicati in assoluto;
- recenti studi hanno confermato che la categoria degli insegnanti è sottoposta a numerosi stress ed è caratterizzata da un'usura psicofisica di tipo *“professionale”*;
- le attività svolte nell'ambito delle Istituzioni scolastiche espongono il personale dipendente (docenti, collaboratori scolastici, tecnici, personale amministrativo, ecc.) al potenziale rischio di stress lavoro-correlato, dovuto allo stress lavorativo prolungato;
- lo stress è una condizione di prolungata tensione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, determinando una riduzione dell'efficienza sul lavoro e un cattivo stato di salute;
- dal punto di vista normativo, sul fronte della prevenzione della salute psicofisica degli insegnanti (e contestualmente della tutela dell'utenza), i dirigenti scolastici all'interno dell'ambiente scuola devono prevedere e attuare il *“Piano di prevenzione dello Stress Lavoro-correlato (SLC)”* per i docenti;
- l'art. 15 del decreto legislativo 81/08 (*“Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*) racchiude gli obblighi fondamentali: una scuola sicura dovrebbe, in estrema sintesi, valutare i rischi, eliminarli o quanto meno ridurli, programmare la prevenzione, fare informazione e formazione adeguate, individuare le misure di

emergenza, provvedere alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature ed impianti;

- in materia di organizzazione e gestione della sicurezza nelle scuole, il primo e fondamentale obbligo del dirigente scolastico è l'elaborazione del *"documento di valutazione dei rischi (DVR)"*, in cui devono essere esaminati in collaborazione con il 'Responsabile del servizio prevenzione e protezione' e con il medico competente tutti i rischi (eventi sentinella, fattori di contesto e fattori di contenuto) per le persone, le misure di prevenzione e protezione che si intendono attuare e i tempi di tale attuazione;
- la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, obbligatoria ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., è stata condotta conformemente all'Accordo Quadro Europeo siglato in data 8 ottobre 2004 definendo tale tipologia di rischio come di seguito riportato:
 - a) lo stress lavoro-correlato è stato individuato a livello internazionale, europeo e nazionale come oggetto di preoccupazione sia per i datori di lavoro che per i lavoratori;
 - b) potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro;
 - c) affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori con conseguenti benefici economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso;
- tra le misure di prevenzione da adottare, la figura dello psicologo è quella maggiormente accreditata per potersi occupare del rischio psicosociale, in quanto adeguatamente formato per fare un'idonea valutazione e un intervento appropriato in tale contesto;
- la specificità dello psicologo risiede in un approccio attento alla complessità del sistema scuola operando su tre obiettivi principali:
 - a) promozione della salute e del benessere;

- b) contrasto dei fenomeni di rischio;
- c) diffusione delle buone pratiche psicologiche;

Vista la normativa di riferimento sottoindicata:

- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, nr. 176;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei Minori adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, nr. 77;
- L'Accordo quadro europeo siglato in data 08 ottobre 2004, recepito in Italia in data 09 giugno 2008, tramite Accordo Interconfederale, dalle Organizzazioni datoriali e sindacali dei lavoratori.
- Il decreto legislativo nr. 81 del 2008, recante il "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"
- La Legge 18 febbraio 1989 nr. 56 "Ordinamento della professione di psicologo"
- Il D.P.R. nr. 275 dell'8 marzo 1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche"

Considerato che:

il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Calabria e con il supporto della Società Scientifica Form – AUIPI, al fine di pervenire ad una serie di suggerimenti e di indicazioni da fornire ai Dirigenti Scolastici nell'ambito delle misure di prevenzione e protezione, intendono:

- a) promuovere adeguate misure dirette a rafforzare la prevenzione e repressione di un fenomeno intollerabile qual è quello dei maltrattamenti fisici e psicologici dei Minori all'interno dell'ambiente scolastico;
- b) promuovere la professione di psicologo affinché le Istituzioni scolastiche possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute del personale docente e non solo;

convengono quanto segue:

Articolo 1

1. L'Ordine degli Psicologi della Calabria, al fine di promuovere *“la salute e il benessere psicofisico a scuola”*, si impegna a:
 - a) mettere a disposizione a mettere a disposizione il proprio patrimonio di competenze culturali e professionali per il raggiungimento dei fini indicati nel presente atto;
 - b) favorire la realizzazione di incontri di formazione, informazione, sostegno psicologico e interventi presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Regione Calabria nei singoli ambiti territoriali.

Articolo 2

1. Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza della Regione Calabria, l'Ordine degli Psicologi della Calabria e la Società Scientifica Form – AUPI si impegnano a garantire la massima diffusione del presente accordo nei contenuti e nelle conseguenti iniziative.

Articolo 3

1. L'Ordine degli Psicologi della Calabria per la realizzazione di quanto sopra si impegna ad individuare gli psicologi che in base alla formazione professionale sono istituzionalmente deputati a fornire le prestazioni professionali a favore delle Istituzioni scolastiche e dei rispettivi dipendenti (docenti, collaboratori scolastici, ecc.) stabilendo per ogni prestazione erogata l'abbattimento delle tariffe professionali vigenti nella misura del 50%, non escludendo la possibilità di poter applicare la citata agevolazione per ogni ulteriore intervento che si dovesse rendere necessario all'interno dell'ambiente scolastico.

Articolo 4

1. La Società Scientifica Form – AUPI si impegna a fornire agli psicologi individuati dall'Ordine degli Psicologi della Calabria lo strumento per l'individuazione del *“rischio psicosociale”* e dello *“Stress Lavoro Correlato (SLC)”* dal titolo *“Test per la Diagnosi del rischio psicosociale e dello Stress Lavoro Correlato (SLC)”*, versione italiana

dell'European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, pubblicazione ufficiale della European Communities.

2. La Società Scientifica Form – AUPI si impegna a fornire questo strumento a titolo gratuito.

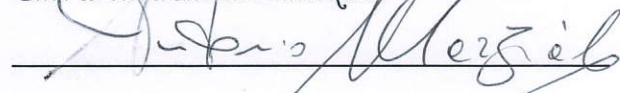
Articolo 5

1. Il presente accordo entra in vigore dalla data della sottoscrizione, avrà durata due anni e sarà automaticamente prorogato per uguale periodo salvo l'intenzione di recedere con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla naturale scadenza.
2. Il presente accordo potrà essere integrato o modificato di comune accordo tra le parti sottoscrittrici e sarà trasmesso a tutti i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado operanti sul territorio calabrese.

Reggio Calabria, lì 20 giugno 2017

Il Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

Car. Dott. Antonio Marziale



Il Presidente dell'Ordine Psicologi della Calabria

Dott. Fortunato Campolo



Il Presidente Form – AUPI

Dott. Mario Sellini

